

Assessore COLONNA
DISEGNO DI LEGGE N. 17 Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 31/5/1976.

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE

3 SETTEMBRE 1974 N.33 : interventi in favore della cooperazione e dell'Associazionismo.

IV
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° III Il Legislatura

Il presente disegno di legge autorizza anche per il 1976 la spesa di L. 515.000.000 per gli interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.

Nell'anno 1974 hanno beneficiato del contributo n.324 sodalizi cooperativi e nel 1975 n.460.

Si ritiene necessario il rifinanziamento della legge n.33/74 anche per l'anno 1976, perché si è convinti che le cooperative siano un valido strumento per il superamento della crisi economica in atto e per la partecipazione democratica dei lavoratori allo sviluppo della Puglia.

Devono, inoltre, essere sostenute ed incoraggiate le Organizzazioni di tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, le quali svolgono una rilevante attività promozionale e di assistenza tecnica e contribuiscono a diffondere una coscienza cooperativa.

L'intervento della Regione, data anche l'esiguità dei fondi a disposizione, non vuole e non può risolvere i tanti² complessi problemi della cooperazione, ma, in attesa della modifica della legislazione statale vigente in materia, vuole essere un contributo di incoraggiamento alle iniziative della cooperazione tra le forze del lavoro, iniziative che producono indubbi vantaggi economici per tutta la collettività regionale.

DISEGNO DI LEGGE

"RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1974, N.33:
INTERVENTI IN FAVORE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIA-
ZIONISMO".

Art. 1

Per le finalità di cui agli artt. 6, 8 e 9 della legge regionale 3 settembre 1974, n.33 concernente "interventi in favore della cooperazione e dell'Associazionismo" é autorizzata anche per l'esercizio finanziario 1976 la spesa complessiva di L. 515.000.000.

Alla copertura dell'onere si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 146 del bilancio di previsione dello esercizio finanziario 1976.

Art. 2

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 7.6.76